

Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 13.

**Interventi a favore della pratica degli sport olimpici e paralimpici invernali.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Finalità)*

1. La Regione Piemonte promuove e valorizza le discipline sportive delle olimpiadi e delle paralimpiadi invernali, ne favorisce la pratica a livello agonistico ed amatoriale e ne incentiva la diffusione dell'attività giovanile.

Art. 2.

*(Destinatari)*

1. La Regione favorisce l'attività delle Federazioni, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive che praticano e contribuiscono a diffondere gli sport invernali olimpici o paralimpici.

2. Beneficiano degli interventi regionali i soggetti di cui al comma 1 che presentano i seguenti requisiti:

- a) sede legale nel territorio piemontese;
- b) stabilità dell'organico tecnico, continuità negli anni delle attività sportive, dimostrata professionalità;
- c) comprovata valenza sportiva promozionale e agonistica delle attività svolte;
- d) comprovata valenza della formazione di squadre o atleti under diciotto.

Art. 3.

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge sono definite le seguenti discipline sportive:

- a) sport invernali olimpici individuali: biathlon, bob, combinata nordica, freestyle, pattinaggio di figura, pattinaggio di velocità, salto con gli sci, sci alpino, sci di fondo, short track, skeleton, slittino, snowboard;
- b) sport invernali olimpici di squadra: curling, hockey su ghiaccio;
- c) sport invernali paralimpici individuali: biathlon, sci alpino, sci di fondo;
- d) sport invernali paralimpici: curling in carrozzina, hockey su slittino.

Art. 4.

*(Ambiti di intervento)*

1. La Regione concede contributi ai soggetti di cui all'articolo 2 per:

- a) l'avviamento alla pratica sportiva non agonistica per tutte le discipline sportive invernali olimpiche e paralimpiche;
- b) l'avviamento e sostegno del settore agonistico under diciotto per tutte le discipline sportive invernali olimpiche e paralimpiche;
- c) il sostegno dell'attività agonistica over diciotto per tutte le discipline invernali agonistiche, previa valutazione dei risultati agonistici raggiunti dall'atleta o dalle squadre;
- d) organizzazione di corsi di avviamento alla pratica sportiva nei giovani in età scolare e per progetti inerenti i settori giovanili.

2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, determina con proprio atto deliberativo le procedure ed i termini per la presentazione delle domande di contributo.

Art. 5.

*(Criteri per l'erogazione delle agevolazioni)*

1. I contributi regionali sono concessi fino ad un massimo dell' 80 per cento della spesa sostenuta.

2. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, adotta con propria deliberazione un Regolamento con il quale stabilisce:

a) le linee operative e gli indirizzi programmatici in relazione alle iniziative agevolabili e agli interventi di sostegno finanziario di cui all'articolo 4;

b) le priorità nella concessione delle agevolazioni, relative alla tipologia delle iniziative e alla sostenibilità economica e strategica delle stesse;

c) i requisiti di accesso, nonché le tipologie e i criteri per la determinazione delle specifiche spese ammissibili alle agevolazioni per ciascuna tipologia di iniziativa.

3. La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli al fine di verificare la corretta attuazione degli interventi finanziati e può, in caso di mancato rispetto degli obiettivi dichiarati, adottare gli opportuni provvedimenti fino alla revoca delle agevolazioni concesse e la conseguente restituzione delle somme erogate.

Art. 6.

*(Commissione tecnica)*

1. È istituita presso l'assessorato regionale competente in materia di sport una Commissione tecnica con compiti di monitoraggio e coordinamento delle attività sportive invernali, olimpiche e paralimpiche, svolte dalle associazioni, cooperative o società sportive.

2. La Commissione di cui al comma 1 è così composta:

a) un rappresentante designato dalla Giunta regionale con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti designati dal Consiglio regionale;

c) un rappresentante del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

d) due rappresentanti del comitato regionale del Comitato Italiano Paralimpico;

e) due rappresentanti del comitato regionale della Federazione Italiana Sport Invernali;

f) due rappresentanti del comitato regionale della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio;

g) due rappresentanti degli enti di promozione sportiva regionali;

h) un rappresentante del Collegio regionale Maestri di sci.

3. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

4. Ai componenti della Commissione spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale).

Art. 7.

*(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di pratica sportiva degli sport olimpici e paralimpici invernali.

2. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che contiene almeno una delle seguenti informazioni:

- a) le finalità della legge programmate o perseguite;
- b) una descrizione dettagliata delle modalità operative e delle attività della Commissione tecnica;
- c) il numero complessivo, la tipologia e le caratteristiche dei beneficiari e degli interventi sostenuti, nonché l'entità del finanziamento;
- d) le criticità emerse nell'attuazione della legge.

3. Ogni quadriennio, la relazione documenta inoltre le ricadute sul sistema economico montano delle iniziative attivate in tale periodo, e fornisce in particolare le seguenti informazioni:

- a) il contributo dato dalle iniziative agevolate al perseguimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge;
- b) l'evoluzione della pratica sportiva attribuibile all'attuazione delle iniziative, nel loro complesso e singolarmente per quelle di maggiore rilevanza;
- c) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori del settore riguardo l'efficacia delle iniziative e del complesso di azioni adottate nel favorire la promozione e l'avviamento della pratica sportiva delle discipline olimpiche e paralimpiche invernali.

4. Le relazioni previste ai commi 2 e 3 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Art. 8.

*(Norma finanziaria)*

1. Per il biennio 2010 - 2011 alla spesa complessiva pari a euro 2.000.000,00, in termini di competenza destinata ad associazioni, cooperative o società sportive piemontesi, stanziata nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB18111 del bilancio pluriennale per gli anni 2009 - 2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 9.

*(Disposizioni transitorie)*

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge valgono la normativa nazionale e le disposizioni di legge regionale vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

*(Urgenza)*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 febbraio 2010

Mercedes Bresso

#### LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 616

*Interventi a favore della pratica degli sport invernali olimpici e paralimpici.*

- Presentata dai Consiglieri Gian Luca Vignale, Marco Cesare Bellion, Antonino Boeti, Ugo Cavallera, Antonio D'ambrosio, Mauro Antonio Donato Laus, Lorenzo Leardi, Giuliano Manolino, Stefano Monteggia, Gianfranco Novero, Paola Pozzi, Marco Travaglini, il 22 aprile 2009.
- Assegnata alla VI Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 28 aprile 2009.
- Riassegnata alla VI Commissione e alla Commissione Post-Olimpiadi in sede congiunta e alla I Commissione in sede consultiva il 29 maggio 2009.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla VI Commissione e dalla Commissione Post-Olimpiadi il 27 gennaio 2010 con relazione di Gian Luca Vignale, Marco Travaglini.
- Approvata in Aula il 10 febbraio 2010 con 32 voti favorevoli e 7 non votanti.

#### NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale del Piemonte al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

#### **Note all'articolo 8**

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 è il seguente:

“Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

- a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;
- b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
- c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
- d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria e' approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 è il seguente:

“Art. 30 (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

#### ***Nota all'articolo 10***

- Il testo dell'articolo 47 della legge regionale statutaria del 4 marzo 2005 n. 1 è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.

*Denominazione delle unità previsionali di base (UPB)  
citate nella legge.*

DB18111 (Cultura Turismo e sport Sport Titolo - 1 spese correnti)